



ORIGINALE

N. 6 del Reg. delibere di Consiglio

Comune di Pasiano di Pordenone

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Seduta pubblica di 1° Convocazione
mediante diretta streaming su canale Youtube

OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU). Approvazione/Conferma aliquote per l'anno 2021. Dichiarata immediatamente eseguibile.

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di GENNAIO alle ore 19:20, in modalità videoconferenza, ai sensi del decreto sindacale n.4 del 31/03/2020, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Presente/Assente
dott. Piccinin Edi	Sindaco	Presente
Piovesana Andrea	Componente del Consiglio	Presente
Zandonà Federico	Componente del Consiglio	Presente
Dal Bianco Enzo	Componente del Consiglio	Presente
Presotto Astrid	Componente del Consiglio	Presente
Vendramini Martina	Componente del Consiglio	Assente
Bonotto Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Toffolon Adelaide	Componente del Consiglio	Presente
Amadio Marta	Componente del Consiglio	Presente
Gobbo Riki	Componente del Consiglio	Presente
De Bortoli Tiziana	Componente del Consiglio	Presente
Piccolo Katiuscia	Componente del Consiglio	Presente
Martin Milena	Componente del Consiglio	Presente
Pase Monica	Componente del Consiglio	Presente
Bressan Andrea	Componente del Consiglio	Presente

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno: **Canton Loris**.

SCRUTATORI designati a inizio di seduta:

1.	Martin Milena
2.	Piovesana Andrea
3.	Gobbo Riki

Assiste il Vicesegretario comunale **Sarri dott. Alessandro**.

Constatato il numero legale degli intervenuti mediante verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti ai sensi del decreto sindacale n.4 del 31/03/2020, il Vicesegretario comunica che i Consiglieri Fornasieri Claudio e Bajwa Anilijt Kaur hanno presentato personalmente all'ufficio protocollo le loro dimissioni dalla carica di Consigliere comunale.

Assume la presidenza il sig. **Piccinin dott. Edi** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

n. 6 del 29/01/2021

Si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento sono presenti n. 15 consiglieri;

OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU). Approvazione/Conferma aliquote per l'anno 2021. Dichiarata immediatamente eseguibile.

-----==0==-----

Proposta di deliberazione formulata da Servizi economico finanziari

""

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che prevede l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e la nuova disciplina relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 739 a 783;

RICHIAMATO, l'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 27.07.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento disciplinante l'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27.07.2020 avente ad oggetto "Imposta Municipale propria (IMU) – Approvazione aliquote 2020. Dichiarata immediatamente eseguibile";

DATO ATTO che:

- il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso di abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;*
- per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purchè accatastata unitariamente;*
- il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;*

VISTO che:

- per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.*

- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

PRESO ATTO che sono altresì considerate abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata a genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate – polizia – militari – vigili del fuoco – carriera prefettizia;
- le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può esser applicata ad una sola unità immobiliare.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento con possibilità per il Comune di aumentare di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. Così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sin all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni,

con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 10,6 per mille di cui al comma 754 sino al limite dell' 11,4 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata pe l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

RICHIAMATA la Legge di Bilancio 2021 nr. 178 del 30.12.2020, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) 2021 di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della Legge n. 160/2019, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;*
- b) immobili adibiti a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*
- c) immobili rientranti nella categoria D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o di altre manifestazioni;*
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;*

RICHIAMATO l'art. 48 della Legge di Bilancio 2021 che stabilisce che "a partire all'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà".

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso;*
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019 è dovuto al Comune in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno*
- i versamenti sono effettuati mediante versamento diretto al Comune per mezzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1978 n. 241;*

RITENUTO opportuno, per semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo, confermare i valori per le aree fabbricabili i valori venali indicativi già approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 14.01.2019 integrata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 21.12.2020;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere all'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, hanno la possibilità di

diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote applicate nell' annualità pregressa e di approvare per l'anno 2021 la seguente articolazione di aliquote IMU:

Tipologia imponibile	Aliquota
<i>ABITAZIONI PRINCIPALI esclusivamente di cat. A1, A8 e A9 dei soggetti passivi nel Comune comprese le pertinenze (n. 1 per cat. C2, C6 e C7)</i>	<i>6,0 per mille con detrazione di € 200,00</i>
<i>IMMOBILI IACP - ERP</i>	<i>8,3 per mille con detrazione di € 200,00</i>
<i>ABITAZIONI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 2° GRADO residenti nella stessa nel limite di una sola abitazione comprese le pertinenze (n. 1 per cat. C2, C6, C7)</i>	<i>6,6 per mille</i>
<i>AREE FABBRICABILI</i>	<i>8,3 per mille</i>
<i>TERRENI AGRICOLI</i>	<i>8,3 per mille</i>
<i>ALIQUOTA ORDINARIA per tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti</i>	<i>10,3 per mille</i>
<i>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</i>	<i>1,0 per mille</i>

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno di imposta 2021;

VERIFICATO che non è stato ancora pubblicato il prospetto delle aliquote della nuova IMU che i Comuni hanno l'obbligo di compilare nel portale del federalismo fiscale;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 decorrerà, a decorrere dal 2021, e formerà parte integrante della deliberazione con cui vengono apportate le aliquote dell'imposta comunale e sarà necessario affinché detta delibera sia efficace;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purchè siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, l'inserimento di aliquote e regolamenti nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale deve avvenire perentoriamente entro il 14 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 gli enti locali deliberano le

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 38 della L.R. n. 18 del 17 luglio 2015 disciplina della finanza locale del F.V.G. il quale precisa che i comuni adottano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione di legge regionale;

APPURATO che la Legge Regionale n. 25 del 30.12.2020 collegata alla manovra di bilancio 2021-2023, non fissa direttamente una specifica tempistica per l'approvazione del Bilancio 2021-2023 per gli Enti Locali della Regione FVG e pertanto si applicano i termini fissati dallo Stato;

PRESO ATTO:

- che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) e al comma 3-bis dell'art.106 ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

- che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, dal 31.01.2021 al 31.03.2021;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 ss.mm.ii;*
- il D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213*
- il vigente regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale in data 20/12/2016;*

VISTO il vigente Statuto comunale;

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dell'Area Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo 267/2000;

SI PROPONE

1)di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto di legge;

2)di confermare con riferimento all'esercizio finanziario 2021 le aliquote dell'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

ALIQUOTE IMU CONFERMATE PER L'ANNO 2021	
Tipologia imponibile	Aliquota
<i>ABITAZIONI PRINCIPALI esclusivamente di cat. A1, A8 e A9 dei soggetti passivi nel Comune comprese le pertinenze (n. 1 per cat. C2, C6 e C7)</i>	<i>6,0 per mille con detrazione di € 200,00</i>

<i>IMMOBILI IACP – ERP - ATER</i>	<i>8,3 per mille con detrazione di € 200,00</i>
<i>ABITAZIONI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 2° GRADO residenti nella stessa nel limite di una sola abitazione comprese le pertinenze (n. 1 per cat. C2, C6, C7)</i>	<i>6,6 per mille</i>
<i>AREE FABBRICABILI</i>	<i>8,3 per mille</i>
<i>TERRENI AGRICOLI</i>	<i>8,3 per mille</i>
<i>ALIQUOTA ORDINARIA per tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti</i>	<i>10,3 per mille</i>
<i>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</i>	<i>1,0 per mille</i>
<i>FABBRICATI costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce)</i>	<i>2,0 per mille</i>
<i>FABBRICATI DI CATEGORIA D</i>	<i>10,3 per mille</i>

3) di confermare, per l'annualità 2021 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nella misura stabilita dalla legge di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si è verificata;

4) di esentare dal pagamento dell'IMU per l'anno 2021 i soggetti passivi il cui ISEE in corso di validità al 31/12 dell'anno precedente a quello d'imposta, non sia superiore a Euro 10.000,00. Tale esenzione compete al soggetto passivo a condizione che entro i 31 luglio dell'anno di imposta presenti apposita comunicazione/istanza con copia ISEE;

5) di equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'esclusione dall'imposta prevista all'art. 1 comma 707 della legge 127/2013:

- l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

- l'unità immobiliare e relative pertinenze assegnata all'ex coniuge, con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a titolo di diritto di abitazione;

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad

abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- l'unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate-polizia-militari-vigili del fuoco-carriera prefettizia;

6) di dare atto dell'esclusione dal pagamento dell'imposta per i fabbricati di civile abitazione destinati ad "alloggi sociali" come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

7) di riconoscere l'abbattimento della base imponibile al 50% nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

8) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica (ATER), non aventi caratteristiche di alloggi sociali, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota dell'8,3 per mille, con applicazione della detrazione pari ad € 200,00;

9) di dare atto che gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, godono della riduzione del 25% dell'imposta dovuta, applicando l'aliquota di base;

10) di dare atto che la base imponibile IMU è ridotta al 50% per le unità immobiliari concesse in comodato a specifiche condizioni di seguito correlate:

- tra comodante e comodatario deve esserci relazione di parentela di 1° grado (padre-figlio e viceversa)

- *il contratto di comodato deve essere registrato*
- *il comodante deve possedere una sola casa in Italia ove il comodatario risiede e dimora abitualmente*
- *oppure per seconda condizione, il comodante può possedere una casa destinata a sua abitazione principale e una sola concessa in comodato, entrambi sussistenti nello stesso comune*
- *ne sono comunque escluse da detta riduzione le abitazioni tutte di categoria di lusso ovvero A1, A8 e A9.*

11) di dare atto che a partire dell'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura delle metà;

12) di rilevare la detassazione dei cosiddetti macchinari imbullonati previo revisione/nuovo accatastamento degli immobili ad uso produttivo a destinazione speciale/particolare;

13) di prendere atto che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo trovano applicazione per le aree fabbricabili i valori venali indicativi approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 14.01.2019 integrata con deliberazione di Giunta comunale n. 130 del 21.12.2020;

14) di rinviare per quanto non disciplinato dal presente atto alle norme contenute nel vigente regolamento;

15) di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

16) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2021;

17) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Stante l'urgenza,

SI PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.e i..-

'''

Relaziona il Sindaco il punto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Martin chiede, avendo letto la deliberazione dello scorso anno, se l'esenzione legata all'ISEE era prevista lo scorso anno in quanto nella delibera non viene contemplata. Chiede quindi chiarimenti.

Il Sindaco lascia la parola al vicesegretario il quale spiega che lo scorso anno sono state confermate tutte le esenzioni dell'anno prima, anche quella legata all'ISEE che è stata applicata.

Interviene il Consigliere Bressan osservando che pur essendo positivo prevedere una simile esenzione, nell'IMU questa troverà applicazione in pochi casi, considerati i presupposti dell'imposta. La misura sarebbe maggiormente significativa nei servizi indivisibili.

Il Sindaco risponde di essere d'accordo. In ogni caso le fattispecie non saranno frequenti ma è possibile che esitano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sujestesa proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che agli atti dell'Ente verrà depositata la registrazione integrale della discussione sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, sopra brevemente e sinteticamente riportata;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;

Con votazione palese, che espressa mediante dichiarazione in forma audiovideo, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI n. 15;

CONSIGLIERI ASSENTI: nessuno;

VOTI FAVOREVOLI: n. 11;

VOTI CONTRARI: n. 4 (Piccolo Katiuscia, Martin Milena, Pase Monica e Bressan Andrea);

CONSIGLIERI ASTENUTI: nessuno;

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni conseguente effetto di legge.

Indi, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione che, espressa mediante dichiarazione in forma, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI n. 15;

CONSIGLIERI ASSENTI: nessuno;

VOTI FAVOREVOLI: n. 11;

VOTI CONTRARI: n. 4 (Piccolo Katiuscia, Martin Milena, Pase Monica e Bressan Andrea);

CONSIGLIERI ASTENUTI: nessuno;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.e i..-

Comune di Pasiano di Pordenone
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

D.Lgs.n. 267/2000

Proposta di deliberazione (allegata)

Assessore proponente Canton Loris: _____

Servizi economico finanziari

OGGETTO: *Imposta Municipale propria (IMU). Approvazione/Conferma aliquote per l'anno 2021. Dichiarata immediatamente eseguibile.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pasiano di Pordenone, li 18/01/2021

IL RESPONSABILE
DOTT. ALESSANDRO SARRI
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Comune di Pasiano di Pordenone
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

D.Lgs.n. 267/2000

Proposta di deliberazione (allegata)

Assessore proponente Canton Loris: _____

AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

OGGETTO: *Imposta Municipale propria (IMU). Approvazione/Conferma aliquote per l'anno 2021. Dichiarata immediatamente eseguibile.*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Pasiano di Pordenone, li 18/01/2021

IL RESPONSABILE
DOTT. ALESSANDRO SARRI
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Piccinin dott. Edi

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

IL SEGRETARIO

Sarri dott. Alessandro vicesegretario

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione, DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il giorno 29/01/2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sarri dott. Alessandro vicesegretario

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi **03/02/2021** viene pubblicata all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il **17/02/2021**.

Lì **03/02/2021**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Antonella Dell'Angela

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PICCININ EDI

CODICE FISCALE: PCCDEI82S20F770S

DATA FIRMA: 03/02/2021 13:14:37

IMPRONTA: 2FC5E58C5F44EB5A8AED0925E9EB4E129CC96A2E645198F0A1A7B4E00ADC323B
9CC96A2E645198F0A1A7B4E00ADC323BDAA765BFAE55A3967D08D52AADFC37FC
DAA765BFAE55A3967D08D52AADFC37FCA9E37E681835EDE30364E25E525BFAB0
A9E37E681835EDE30364E25E525BFAB0A5E587333F5A39D6A57FF6D919D57548

NOME: SARRI ALESSANDRO

CODICE FISCALE: SRRLSN74A20F770Y

DATA FIRMA: 03/02/2021 13:22:13

IMPRONTA: 1C1B4B93C77690ED8F31B4FB05528F443395674EE8979B06E64ECE4D8FFE93F5
3395674EE8979B06E64ECE4D8FFE93F5605F5632B132DB4D5806461FE82110E0
605F5632B132DB4D5806461FE82110E0B6DB53C3BD65D994C250E93D0DF0E185
B6DB53C3BD65D994C250E93D0DF0E1853EB018775588020E39F70A6A8FD12EE7

NOME: DELL'ANGELA ANTONELLA

CODICE FISCALE: DLLNNL69C44A810Z

DATA FIRMA: 03/02/2021 13:38:32

IMPRONTA: 6072CA0CCD2BFA9402CC07C6A29018BBEF282FDE41A2361577CFA49A384AA705
EF282FDE41A2361577CFA49A384AA705F5116B0465BC6C1FA6B1F3EA50253A32
F5116B0465BC6C1FA6B1F3EA50253A322526FE0CC0E1224D040D2A298FC0C577
2526FE0CC0E1224D040D2A298FC0C577B7737A2773D5C75CB8DB3BCDFE0E164B